

ARTICOLO**MERCOLEDÌ 14 APRILE IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DISCUTERÀ LA PROPOSTA DI LEGGE SUL GAP**

Proposta di legge regionale 11 novembre 2019, n. 56 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico'

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 13)

L'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Norma finale) Agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse presso cui, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco o di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, esistenti alla data del 19 maggio 2016".

Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

